CAMERA DEI DEPUTATI N. 3008

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 3 giugno 1974

Modifica del quarto comma dell'articolo 24 e del secondo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153, « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di ottenere la riapertura dei termini per essere ammessi al godimento di pensione di reversibilità.

Come è noto, infatti, l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità in favore di superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte erano in possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia.

Lo stesso articolo 24 stabiliva che, per ottenere la pensione di reversibilità occorreva presentare la relativa istanza a cura degli aventi diritto – a pena di decadenza – entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 30 aprile 1972.

Analoga situazione è venuta a determinarsi per quanto concerne i superstiti di assicurati deceduti dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958, i quali, alla data della morte, si trovavano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'ampia pubblicità, data a tali norme, non ha impedito che numerose persone aventi diritto non abbiano provveduto ad introdurre la necessaria domanda all'istituto assicuratore entro i termini anzidetti, rimanendo in conseguenza definitivamente escluse dalla prestazione.

È per ovviare a tali gravi inconvenienti e per corrispondere a sollecitazioni di vari organismi, primo fra tutti l'Istituto di patronato IPAS, che si è deciso di dare corso alla presente iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è modificato come segue:

« La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presen-

tata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è modificato come segue:

« La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».